

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTI
AL COMUNE DI RIVOLI

TRA

La città di Rivoli, nella persona di

E

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di seguito denominata "Agenzia", codice fiscale n. 97639830013, rappresentata dal suo Presidente pro-tempore;

Premesso che,

- Il Comune di Rivoli, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 19/12/1991, assegnava in concessione il servizio di trasporto navetta n. 36 all'allora denominata A.T.M. per il periodo 1/1/1992-31/12/1994; la concessione è stata rinnovata per i periodi 1995/1997 e 1998/2000 rispettivamente con deliberazioni della Giunta Comunale n. 680 del 7/12/1994 e n. 642 del 10/12/1997;
- l'entrata in vigore della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", ha ridefinito assetti e competenze in materia di trasporto pubblico locale prevedendo *"al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano torinese, [...] la costituzione di un consorzio denominato Agenzia per la mobilità metropolitana (art. 8 comma 1); [...] nelle more dell'istituzione del consorzio [...] le funzioni di programmazione ed amministrazione dell'area conurbana di Torino sono state attribuite:*
 - a) al Comune di Torino, in Accordo con la Provincia di Torino relativamente ai servizi urbani e suburbani [...] eserciti dall'ATM;*
 - b) agli altri enti per i rimanenti servizi urbani secondo le rispettive competenze. (art. 21, comma 6)";*
- in attesa dell'approvazione e della stipulazione del nuovo contratto di servizio, il Comune di Rivoli, con determinazione dirigenziale n. 2071/5 del 29/12/2000, concedeva all'A.T.M. una proroga dell'affidamento del servizio sino al 31/03/2001, periodo ulteriormente prorogato sino al 31/05/2001 con determinazione dirigenziale n. 411/5 del 23/03/2001;
- Con la sottoscrizione del contratto di servizio 2001-2002 del trasporto pubblico urbano e suburbano tra la Città di Torino e l'ATM S.p.A. (ora GTT S.p.A), le risorse regionali per il finanziamento dei servizi minimi derivanti dall'Accordo di programma sottoscritto tra Regione e Comune di Torino, risultavano sufficienti a finanziare le compensazioni economiche degli obblighi di servizio imposti contrattualmente per i servizi urbani e suburbani di cui all'allegato 1 al contratto di servizio medesimo. Il contratto non prevedeva la diretta compensazione delle maggiori percorrenze dovute ad estensioni di percorso e potenziamenti per servizi svolti su linee afferenti a comuni appartenenti l'area conurbata (non finanziati da risorse regionali), tra i quali il servizio per la linea 36 N per il Comune di Rivoli;
- gli interventi relativi alla linea navetta 36, pur riguardanti servizi gestionalmente inseriti nel contratto di servizio della rete del trasporto pubblico urbano e suburbano della Città di Torino,

hanno continuato ad essere regolati direttamente tra il comune di Rivoli ed il gestore dei servizi (GTT S.p.A);

- il 9/05/2003, in attuazione all'art. 8 della L.R. n° 1/2000, è stato costituito il Consorzio Agenzia per la Mobilità Metropolitana il quale, ai sensi del comma 2 del citato art. 8, gestisce tutte le funzioni (trasferite o delegate) in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano;
- all'Agenzia aderiscono la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Torino, oltre ad altri 31 comuni della cintura metropolitana torinese tra i quali il Comune di Rivoli;
- l'Agenzia ha l'obiettivo istituzionale di promuovere la mobilità sostenibile nell'area metropolitana di Torino ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale;
- l'Agenzia persegue tale obiettivo mediante:
 - la pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità;
 - la programmazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo;
 - l'amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti Consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione e informazione con i cittadini;
 - il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti;
 - la promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità;
- l'Agenzia ha assorbito le funzioni attualmente svolte dai Comuni aderenti, per i servizi urbani, dalla Provincia di Torino, per i servizi extraurbani dell'area metropolitana, e dalla Regione, per i servizi ferroviari metropolitani, con l'obiettivo di puntare a un sistema di trasporti totalmente integrato nell'area metropolitana torinese;
- l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, oltre ad avere assunto le funzioni proprie previste dalla legge regionale e dallo statuto, è subentrata nella gestione del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale urbano e suburbano tra il Comune di Torino e la società ATM S.p.A (ora GTT S.p.A);
- l'Assemblea dell'Agenzia, nell'approvare il "Programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana - 2007-2009" (deliberazione 3/2 del 16/06/2007), ha deliberato che i Comuni di Collegno, Grugliasco, Nichelino, Orbassano, **Rivoli**, San Mauro, Venaria, garantiscano l'attuale livello d'integrazione al fondo regionale trasporti trasferito all'Agenzia, con i contributi attualmente corrisposti da tali Comuni direttamente a GTT S.p.A.;
- negli indirizzi per le gare del Programma Triennale di Agenzia, considerata la durata dei contratti di servizio indicata dalla L.R. 1/2000 (art. 10 comma 2), è inoltre previsto che, dovendo dare avvio alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi, le risorse siano garantite dai Comuni in questione per i 6 anni di validità del contratto;
- il Presidente dell'Agenzia, con nota prot. 3643 dell'8/11/2007, tenuto conto del principio generale di contabilità pubblica risalente all'art. 81 della Costituzione (che per gli enti locali si estrinseca nell'art. 191 del T.U.E.L.), per il quale gli atti comportanti una spesa, quali quelli che danno origine ai contratti di servizio, siano adottati soltanto se provvisti della copertura finanziaria e considerato che la mancata corrispondenza tra gli importi delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio e le risorse effettivamente disponibili della copertura finanziaria dei contratti di servizio al momento della loro stipula è sanzionata con la nullità (D.Lgs. 422/1997, art. 19 co. 2), ha invitato gli enti aderenti a fornire i dati necessari per

formulare il quadro finanziario disponibile per garantire la copertura economica dei servizi, così come sviluppati nel Programma Triennale 2007-2009;

- l'Agenzia, nell'ambito dello specifico Accordo di programma sottoscritto con la Regione Piemonte il 26/03/2008, acquisisce risorse regionali per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, risorse che, così come previsto dal *"Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 4 gennaio 2000., n. 1 per il periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2009"* (approvato con deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2007, n. 8-5296), sono incrementate annualmente in ragione del 50% dell'inflazione programma dal DPEF 2007-2011,
- la società GTT S.p.A., con nota prot. 24994 dell'11/12/2009, ha comunicato che, con riferimento ai servizi eserciti in Rivoli, l'onere a carico del Comune, per l'anno 2010, ammonta a € 333.886,64 IVA inclusa

Tutto ciò premesso:

- visto lo Statuto dell'Agenzia;
- vista la richiesta dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana prot. n. 1025/2009 del 09/03/2009 di attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico afferenti il Comune di Rivoli;
- visto l'art. 34, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- viste la D.G.C. n. 222 del 15/06/2010 e la Delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. ____ del ____ di approvazione della bozza del presente Accordo di programma;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

art. 1 Richiamo alle premesse

1. Le premesse del presente Accordo ne costituiscono, per i relativi effetti, parte integrante.

art. 2 Oggetto dell'Accordo

1. E' oggetto del presente Accordo il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico afferenti il Comune di Rivoli, meglio dettagliate nell'Allegato 1.
2. La quantità complessiva dei servizi di cui al precedente comma 1, è definita nella misura annua convenzionalmente espressa in termini di veicoli*Km, pari a circa 126.121.
3. Lo stanziamento comunale relativo all'anno 2010 per i servizi di cui al presente Accordo è determinato in € 303.533,31 (somma che non dovrà essere integrata dall'Iva, in forza del successivo articolo 4 co. 6 del presente Accordo).

art. 3 Impegni della Città

1. Il Comune trasferisce all'Agenzia l'importo di cui al precedente art. 2, per il finanziamento degli oneri conseguenti alla compensazione degli obblighi dei Contratti di Servizio, sottoscritti con i Concessionari, per servizi afferenti alla Città di Rivoli.

2. L'importo è aggiornato annualmente in funzione del **50%** del valore dell'inflazione governativa programmata annualmente, definita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Documento di Programmazione Economico - Finanziaria (DPEF).
3. La Città si impegna ad inoltrare all'Agenzia per l'istruttoria tutte le richieste di variazione dei servizi originate da richieste degli utenti del trasporto pubblico locale.
4. Le risorse, sono trasferite dalla Città di Rivoli all'Agenzia con rate trimestrali anticipate entro il giorno 15 del secondo mese del trimestre di riferimento.
5. La Città si impegna a stanziare nei bilanci annuali e pluriennali a seguire, al fine di garantire la copertura finanziaria del presente Accordo per tutta la sua durata, le risorse di cui ai precedenti commi 1 e 2.
6. La Città di Rivoli si impegna a trasferire all'Agenzia l'eventuale differenza tra il valore dell'IVA finanziata dal Consorzio ai sensi del successivo art. 4 comma 6 e i contributi che l'Agenzia riscuoterà dallo Stato e dalla Regione. L'eventuale definizione dell'ammontare del trasferimento sarà effettuata nell'ambito del Comitato di Monitoraggio di cui al successivo art. 8.

Articolo 4 - Impegni dell'Agenzia

1. L'Agenzia si impegna a modificare i contratti di trasporto pubblico di propria competenza al fine di sottoporre i servizi di cui al presente Accordo ai medesimi obblighi di servizio compensati contrattualmente dall'Agenzia.
2. L'Agenzia, nelle procedure di scelta dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale, si impegna a programmare servizi di trasporto afferenti al Comune di Rivoli per un valore almeno pari alle vett*km di cui al precedente art. 2 comma 2.
3. L'istruttoria per le variazioni dei servizi afferenti alla Città, che si sviluppano sul territorio comunale di Rivoli, è effettuata dall'Agenzia che, concorde la Città, provvederà agli adempimenti connessi, alla tenuta ed archiviazione dei relativi atti nonché all'emanazione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti.
4. L'Agenzia ed i competenti uffici della Città attiveranno, per la soluzione di problemi gestionali, periodici incontri, anche nell'ambito del Comitato di cui al successivo art. 8.
5. Le eventuali economie di gestione sono utilizzate dall'Agenzia secondo gli indirizzi della Città.
6. Con riferimento all'impegno di cui al precedente comma 1, finanziato con le risorse di cui al precedente art. 3, commi 1 e 2, l'Agenzia finanzia gli oneri derivanti dall'applicazione dell'IVA provvedendo a richiedere la contribuzione allo Stato e alla Regione ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 472/1999 e del *Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 4 gennaio 2000., n. 1 per il periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2009*.

art. 5 Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità dalla data della stipula sino al 31 dicembre 2015.
2. Le parti danno atto che il termine finale del presente Accordo sarà automaticamente allineato alla data finale del contratto di servizio che sarà sottoscritto ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 1/2000, tra l'Agenzia ed il concessionario dei servizi comprensivi i servizi afferenti il Comune di Rivoli.

ART. 6 - Modifiche dell'Accordo

1. L'Accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.
2. Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

ART. 7 - Effetti dell'Accordo

1. I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso.
2. I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a adottare gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso.
3. La mancata osservazione degli obblighi, di cui agli articoli precedenti, comporta l'immediata risoluzione dell'Accordo stesso.

ART. 8 - Comitato di monitoraggio

1. E' istituito un Comitato di monitoraggio paritetico composto da due rappresentanti del Comune e due rappresentanti dell'Agenzia scelti tra i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia.
2. Il Comitato:
 - vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
 - individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - provvede, ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;
 - dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
 - approva all'unanimità eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma.

ART. 9 - Controversie

1. Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Comitato di Monitoraggio di cui all'art. 8 del presente Accordo.
2. Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di Programma, e non definita bonariamente dal Collegio di Monitoraggio, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

ART. 10 - Pubblicazione

1. L'Agenzia trasmette alla Città di Rivoli il presente Accordo di Programma redatto in originale, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul B.U.R. con oneri a proprio carico.

Torino _____

Per l'Agenzia ____ FIRMATO IN ORIGINALE _____

Per la Città ____ FIRMATO IN ORIGINALE ____